



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2025

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

TESTO FINALE APPROVATO DAL C.I.G. DELIBERA N.
47 DEL 27.02.2025 E APPROVATO DAI MMVV CON NOTA
N. 9807 DEL 01.09.2025
(in vigore dal 1° gennaio 2026)



SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUN TRATTAMENTO, COMPRENSIVE DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	7
TITOLO I - SOSTEGNO ALLA SALUTE	7
TITOLO II - SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	11
TITOLO III - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.....	18
TITOLO IV - CALAMITA'	21

ART 1. - TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

1. Il presente Regolamento disciplina, ai fini della loro erogazione, i trattamenti di assistenza a fondo perduto di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora in poi indicati anche solo con il termine "trattamenti"), di seguito elencati e dettagliatamente specificati nei titoli e sezioni/sottosezioni di cui alla parte seconda del presente Regolamento:

TITOLO I – SOSTEGNO ALLA SALUTE

TITOLO II – SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

TITOLO III – SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

TITOLO IV – CALAMITA'

2. In sede di approvazione del bilancio previsionale annuale, a carico del Fondo di riserva patrimoniale di cui all'art. 19 dello Statuto e nella misura massima del 15% del gettito contributivo integrativo stimato per lo stesso anno, sono disposti:

a) lo stanziamento a copertura del fabbisogno complessivo dei trattamenti di cui al presente Regolamento, il cui finanziamento è da ripartire ai sensi del successivo art. 3, comma 1, tra i trattamenti come disciplinati nei titoli e sezioni/sottosezioni di cui alla parte seconda;

b) lo stanziamento di un "Fondo per soddisfare le istanze di revisione accolte" prioritariamente destinato a erogare i trattamenti di cui alle domande accolte ad esito di istanze di revisione ai sensi del successivo art. 5, commi 6 e 7; le risorse stanziate per la costituzione di tale specifico Fondo - ricomprese nell'ambito della misura del 15% - non possono eccedere il 2% del gettito contributivo integrativo stimato per lo stesso anno.

3. Ove gli stanziamenti per ciascuna sezione/sottosezione risultino, anche dopo il soddisfacimento delle istanze di revisione eventualmente accolte, esuberanti rispetto ai relativi trattamenti assegnati, le relative eccedenze possono essere utilizzate anche per soddisfare domande di trattamenti diversi che siano state dichiarate ammissibili ma escluse dalla specifica graduatoria.

4. In tale eventualità si soddisfano prioritariamente le domande di cui agli altri titoli o sezioni nel seguente ordine: Titolo IV - Calamità, Titolo I - Salute, Titolo II - Bisogni dell'attività professionale, Titolo III - Famiglia.

ART. 2 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

1. I destinatari dei trattamenti di cui al presente Regolamento sono gli iscritti contribuenti, nonché, laddove espressamente previsto, anche gli iscritti che risultino titolari di pensione di vecchiaia, di invalidità e di inabilità. Gli specifici Bandi annuali possono circoscrivere l'erogazione dei trattamenti ai pensionati.

2. Nei titoli e sezioni di cui alla parte seconda sono disposti i requisiti soggettivi per l'accesso a ciascun trattamento.

ART. 3 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI TRATTAMENTI: BANDI

1. Il CdA dispone la ripartizione dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, comma 2 per le prestazioni di assistenza fra i singoli trattamenti, deliberando su proposta del Presidente, elaborata in base alle indicazioni della Direzione, tenuto conto anche del pregresso andamento delle erogazioni stesse. Il CdA approva altresì i progetti di Bando predisposti dalla Direzione su base annuale e definisce i modelli di domanda. Il CdA dispone infine i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.
2. Contestualmente all'approvazione di ciascun Bando, con cui si indica la documentazione da allegare alla domanda e le misure massime dei trattamenti, il CdA, con adeguata motivazione, può anche integrare i criteri di ammissione ai trattamenti e/o i criteri per la successiva eventuale formazione di graduatorie tra richiedenti.
3. Tutti i trattamenti, siano essi contributi, sussidi o indennità, hanno carattere annuale e potranno essere oggetto di ulteriori domande negli anni seguenti in base alle limitazioni e alle condizioni indicate negli appositi titoli e sezioni/sottosezioni, salvo il rispetto dei requisiti indicati nei bandi e l'ammissione nell'eventuale graduatoria; l'accoglimento o il rigetto della domanda in un precedente Bando non costituisce condizione di preferenza né di esclusione.
4. La procedura di Bando è esclusa solo per l'indennità di malattia di cui al comma 1, art. 9, del Titolo I, nonché per i sussidi di primo intervento per calamità di cui al Titolo IV, art. 41.

ART. 4 – REQUISITI COMUNI DI AMMISSIBILITA'

1. Per tutti i trattamenti, con riferimento ai soli iscritti contribuenti, costituisce condizione di ammissibilità il requisito di una posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA e tempo per tempo vigenti.
2. Costituisce condizione di ammissibilità un ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - non superiore a Euro 50.000, verificato in base alla certificazione ISEE che il richiedente è tenuto a trasmettere, nell'ultima versione conseguibile (c.d. ISEE corrente) al momento della domanda.
3. I trattamenti non sono erogabili agli iscritti che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell'EPPI.
4. Le modalità di attuazione dei presenti criteri di ammissibilità ed eventuali deroghe agli stessi sono disposte per alcuni trattamenti nelle rispettive sezioni dedicate di cui alla parte seconda, Titolo II.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ. GRADUATORIE E REVISIONI

1. I trattamenti sono erogati su domanda degli aventi diritto presentata nel rispetto della procedura di cui al presente Regolamento.
2. La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e della sussistenza dei requisiti comuni di ammissibilità di cui all'art.4.
3. Scaduto il termine di presentazione delle domande indicato in ciascun Bando, il CdA adotta una delibera di ammissione o rigetto delle domande e incarica la Direzione di procedere alla materiale erogazione.
4. In caso di incapienza, la delibera del CdA dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi ISEE, privilegiando quelli più bassi. Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.

5. Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI.
6. La Direzione dà immediata comunicazione agli iscritti del positivo accoglimento della domanda o del motivato rigetto della stessa, informando questi ultimi della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
7. L'accettazione dell'istanza di revisione della graduatoria da parte del CdA comporta l'attribuzione del diritto e la relativa erogazione del contributo a valere sul Fondo per le istanze di revisione di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della presente parte prima, o su eventuali residui ai sensi dell'art. 1, comma 3 o in mancanza con compensazione nello stanziamento per l'anno successivo della posta in bilancio preventivo. Tale revisione non comporta alcun recupero dei contributi aggiudicati ad altri richiedenti in base alla graduatoria originariamente adottata.
8. L'erogazione dei trattamenti avviene entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande indicato dal relativo Bando.

ART. 6 – CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Il trattamento è erogabile a condizione che la misura dello stesso sia superiore al limite, deliberato dal CdA, quale soglia massima di debito per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva.
2. Eventuali deroghe al precedente comma sono disposte nei rispettivi titoli e sezioni/sottosezioni di cui alla parte seconda.

ART. 7 - CUMULABILITÀ DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E MASSIMALI

1. I trattamenti sono cumulabili tra loro alle seguenti condizioni:
2. Limiti di importo
 - 2.1 Con riferimento all'insieme dei trattamenti non può essere superato il massimo complessivo di Euro 25.000,00 per ciascun anno solare. Al fine del raggiungimento di tale limite non si calcolano gli eventuali sussidi per calamità di cui al Titolo IV.
 - 2.2 Con riferimento all'insieme dei trattamenti di cui ai Titoli I e III, ciascun iscritto non può essere destinatario di trattamenti complessivamente superiori a Euro 15.000,00 per ciascun anno solare. Al fine del raggiungimento di tale limite non si calcolano gli eventuali sussidi per indennità di malattia e quelli a valere sulla polizza assicurativa.
 - 2.3 Con riferimento all'insieme dei trattamenti di cui al Titolo II, funzionali allo sviluppo dell'attività professionale, ciascun iscritto non può essere destinatario di trattamenti complessivamente superiori a Euro 10.000,00.
3. A prescindere dai massimali per valore sopra indicati, si applicano i seguenti limiti quantitativi:
 - 3.1 Con specifico riferimento al trattamento di sostegno alla salute di cui al comma 1, dell'art. 9, del Titolo I, ogni iscritto può presentare solo due domande per anno solare.
 - 3.2 Con specifico riferimento all'insieme dei trattamenti per sostegno alla professione di cui al Titolo II, ogni iscritto può presentare una sola domanda per anno solare; questo limite non si applica agli iscritti che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età all'atto della domanda.
 - 3.3 Con specifico riferimento all'insieme dei trattamenti a sostegno della famiglia di cui all'art. 34, del Titolo III, ogni iscritto può presentare solo una domanda per anno solare.

4. Eventuali diversi limiti numerici o di compatibilità riferiti alle domande accoglibili sono indicati nei successivi titoli e sezioni/sottosezioni di cui alla parte seconda con riferimento agli specifici trattamenti.
5. Nel caso in cui l'iscritto presenti un numero eccedente di domande, per importo superiore ai massimali o per numero massimo, l'EPPI accoglie le domande in ordine cronologico di presentazione.

ART.8 - NORMA TRANSITORIA – COMPLETAMENTO DEI TRATTAMENTI PLURIENNALI GIÀ DELIBERATI

1. Le ammissioni a trattamenti pluriennali, eventualmente già deliberate negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide fino a completamento della erogazione programmata senza la necessità di presentare nuova domanda in base ai successivi Bandi annuali.
2. Tali trattamenti rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 7 della parte prima.
3. Resta ferma la necessità, anche per tali residuali trattamenti, che sussista in capo al destinatario una posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA e tempo per tempo vigenti.
4. Analogamente resta confermato che, in caso di cessazione dell'esercizio della libera professione nel corso della fruizione del trattamento, per causa diversa dal pensionamento o dal decesso, il trattamento viene revocato, con conseguente obbligo della restituzione delle somme comunque ricevute dopo la cessazione.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUN TRATTAMENTO, COMPRENSIVE DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

TITOLO I - SOSTEGNO ALLA SALUTE

SEZIONE PRIMA: SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DI MALATTIA, INFORTUNIO E DECESSO

ART. 9 - EVENTI TUTELATI

1. Qualora l'iscritto sia impossibilitato all'esercizio della libera professione per un periodo superiore a quarantacinque giorni a causa di malattia o infortunio che determini una inabilità totale temporanea all'esercizio della professione, l'EPPI eroga, su specifica domanda dell'interessato, un'indennità di malattia.
2. L'EPPI, inoltre, nel caso di malattia od infortunio occorsi all'iscritto, al coniuge e ai familiari fiscalmente a carico secondo la normativa fiscale, può erogare indennità o sussidi per i seguenti trattamenti assistenziali:
 - a) assistenza domiciliare, consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, inclusi i caregiver professionali, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;
 - b) assistenza specialistica ambulatoriale erogata su prescrizione del medico di base o specialista volta a limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;
 - c) interventi chirurgici o prestazioni ambulatoriali effettuati in strutture private
 - d) ricovero in casa di cura.
3. Nel caso in cui l'iscritto debba prestare assistenza in qualità di caregiver a familiari non fiscalmente a carico, che necessitino di cure continuative e per i quali ricorrano condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, l'EPPI può erogare un'indennità giornaliera, nonché un rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assistenza prestata.
4. In deroga all'art. 4, comma 2 della parte prima, per gli interventi a sostegno della salute conseguenti a infortunio o malattia dell'iscritto, non si applica il limite ISEE previsto dal medesimo articolo.

ART. 10 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI

1. Sono destinatari della indennità di malattia di cui al comma 1, art. 9, i soli iscritti contribuenti all'EPPI.
2. Sono destinatari dei trattamenti per gli eventi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 9 gli iscritti contribuenti all'EPPI nonché gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, inabilità e invalidità che abbiano cessato la professione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della parte prima, sono destinatari di tali trattamenti anche gli iscritti che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell'EPPI.

ART. 11 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Il sussidio di cui al comma 1, art. 9 (indennità di malattia) è destinato unicamente agli iscritti contribuenti che alla data di presentazione della domanda non siano lavoratori dipendenti.
2. Per l'erogazione della indennità di malattia la domanda, a prescindere dalla adozione di un Bando e redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione degli effetti della malattia o infortunio che hanno comportato l'inabilità totale temporanea.
3. I sussidi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 9 sono concessi sulla base di un Bando unicamente agli iscritti che abbiano un'anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda.
4. Il requisito di anzianità contributiva di cui al comma precedente non è richiesto per i pensionati di vecchiaia, inabilità e invalidità che abbiano cessato la libera professione.
5. Le domande di questi trattamenti devono essere presentate nei termini indicati dal primo Bando utile o comunque non oltre il Bando pubblicato nell'anno immediatamente successivo ai rispettivi eventi che le legittimano.
6. Qualora le spese sostenute siano state integralmente rimborsate da una polizza sanitaria o assicurativa collettiva sottoscritta o promossa in ambito EPPI, così come nelle ipotesi di rimborso totale a carico del Sistema Sanitario Nazionale, non si dà luogo all'erogazione del sussidio. Nelle ipotesi di rimborso parziale, nei limiti degli importi massimi indicati dal Bando, EPPI eroga un sussidio sino alla concorrenza della spesa effettivamente rimasta a carico.
7. In deroga al requisito della piena regolarità contributiva nell'ipotesi in cui il beneficiario attesti, all'atto della presentazione della domanda, che l'assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, sia stata originata dal verificarsi di uno degli eventi oggetto di tutela di cui all'articolo 9, comma 1, l'iscritto può essere ammesso al beneficio ma il contributo è erogato a copertura preventiva del debito maturato nei confronti dell'EPPI.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

1. La domanda per la concessione del sussidio deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente.
2. A seconda del trattamento richiesto, alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata dal Bando insieme al modello di domanda, nonché l'autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 6, art. 11, relativo alla non fruizione di contributi pubblici e/o rimborsi assicurativi per il medesimo evento.

ART. 13 - MISURA DEL SUSSIDIO

1. Per le ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 9 sarà erogata una indennità giornaliera per ciascun giorno di malattia, per un limite massimo di 12 mesi e nella misura forfettaria indicata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 9, sarà erogato un trattamento fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale.
3. Per le ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 9, è riconosciuta un'indennità giornaliera, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, erogabile fino a 3 giorni mensili per un

periodo massimo di 12 mesi, anche non consecutivi, nonché il rimborso delle spese documentate per l'assistenza prestata entro il limite massimo annuo stabilito dal medesimo Consiglio; l'erogazione di tali benefici è subordinata alla presentazione di certificazione medica comprovante la necessità di assistenza continuativa del familiare, alla documentazione attestante il rapporto di parentela e può essere rinnovata, previa nuova istanza e verifica del permanere dei requisiti richiesti.

ART. 14 - ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE

Il CdA può disporre l'erogazione di ulteriori sussidi a favore degli iscritti, in casi eccezionali di patologie mediche invalidanti dei figli a carico dell'iscritto stesso.

SEZIONE SECONDA: COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 15 - CONCORSO AL PREMIO ASSICURATIVO

1. Per promuovere la copertura assicurativa per ulteriori spese mediche non coperte dalla polizza comune a cui l'EPPI abbia aderito collettivamente, l'Ente riconosce un trattamento a concorso del premio assicurativo annuale agli iscritti che sottoscrivano una delle polizze supplementari previste.
2. Detto trattamento viene erogato nella percentuale massima del 70% del premio stesso e comunque entro la misura prescritta dal Bando.
3. Il trattamento è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI e allegando la documentazione prescritta nel Bando.

TITOLO II - SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

SEZIONE PRIMA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI MUTUI O DI PRESTITI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLA PROFESSIONE

ART. 16 – OGGETTO

1. Nel caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo o di prestito esclusivamente finalizzato all'acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate all'esercizio della libera professione di perito industriale, l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
2. Con il termine "costruzione" si intendono gli interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001 con esclusione di quelli indicati alla lettera a) "per manutenzione ordinaria".

ART. 17 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari del contributo di cui all'art. 16 sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 18 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo di cui all'art. 16 è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda.
 - b) abbia sottoscritto il contratto di mutuo o di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
 - c) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda, ivi compresa la autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 1, lett. c) relativo alla non percezione di contributi pubblici per il medesimo intervento.

ART. 19 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando.
3. Qualora il mutuo o prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota di mutuo o prestito di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di mutuo o del prestito, partecipando ai Bandi successivi anche non consecutivi e resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli Bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

ART. 20 - ARTICOLAZIONE DEL TRATTAMENTO PER CLASSI DI ETÀ

1. Ai fini della erogazione del trattamento di cui alla presente Sezione I, il CdA ha facoltà di adottare due Bandi distinti in ragione dell'età degli iscritti, ai quali destinare distinti stanziamenti.
2. Nell'ambito della classe di età di ciascuno dei due Bandi, la graduatoria per l'accesso al trattamento è redatta in base all'ISEE.
3. Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda presentata dall'iscritto con età anagrafica inferiore.

SEZIONE SECONDA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI PRESTITI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ART. 21 - OGGETTO

Nel caso di sottoscrizione di uno o più contratti di prestito esclusivamente finalizzati all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili per lo svolgimento dell'attività professionale l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.

ART. 22 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari del contributo di cui all'art. 21 sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 23 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia sottoscritto il contratto di prestito entro i primi 36 mesi dalla prima iscrizione a EPPI;
 - b) abbia presentato la domanda sia entro il quinto anno successivo alla sottoscrizione del contratto di prestito;
 - c) abbia sottoscritto il contratto di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
 - d) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda.

ART. 24 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando, nei limiti di cui al comma successivo.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando.
3. Qualora il prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota di prestito di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di prestito per cinque bandi consecutivi.
5. L'accoglimento delle ulteriori domande resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

SEZIONE TERZA: CONTRIBUTI PER PRESTITI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE

ART. 25 - OGGETTO

1. Nel caso di sottoscrizione di un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni ammortizzabili, esclusivamente strumentali allo svolgimento dell'attività professionale o anche di prestiti per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale, l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
2. Per "lavori di manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi di cui alla lett. a), art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001.

ART. 26 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

I destinatari del contributo di cui all'art. 25 sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 27 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda;
 - b) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda.

ART. 28 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati nell'anno precedente all'anno solare del Bando.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando.

3. Qualora il prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota del prestito di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di prestito, partecipando ai Bandi successivi.
5. Il contributo resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli Bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

ART. 29 - ARTICOLAZIONE DEL TRATTAMENTO PER CLASSI DI ETÀ

1. Ai fini della erogazione del trattamento di cui alla presente Sezione III, il CdA ha facoltà di adottare due Bandi distinti in ragione dell'età degli iscritti, ai quali destinare distinti stanziamenti.
2. Nell'ambito della classe di età di ciascuno dei due Bandi, la graduatoria per l'accesso al trattamento è redatta in base ai redditi ISEE.
3. Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda presentata dall'iscritto con età anagrafica inferiore.

SEZIONE QUARTA: CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 30 - OGGETTO

1. Per promuovere la formazione dei giovani, sostenere l'aggiornamento continuo e la crescita professionale, l'EPPI può erogare contributi.
2. In particolare, i contributi sono erogati per:
 - a) la formazione professionale laddove nel corso delle attività formative gli iscritti richiedenti non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età;
 - b) la crescita professionale degli iscritti;
 - c) la certificazione delle competenze professionali;
 - d) i professionisti iscritti che accettino presso il proprio studio professionale o società coloro che siano tenuti allo svolgimento del tirocinio.

ART. 31 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari del contributo di cui all'art. 30 sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 32 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI.
2. Il richiedente non deve percepire contributi pubblici per il medesimo evento.
3. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda, ivi compresa l'autocertificazione comprovante il prerequisito di cui al precedente comma 2, relativo alla non percezione di contributi pubblici connessi al medesimo evento.

ART. 33 - SPECIFICITÀ E MISURA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo di cui alla lettera a), comma 2, art. 30, per la formazione professionale degli iscritti che durante i corsi non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età, è assegnato solo per i corsi attestati dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI) o dagli Ordini provinciali ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e che prevedano una verifica finale, nonché per quelli di cui al comma successivo. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dallo stesso Bando.
2. Il contributo di cui alla lettera b), comma 2, art. 30 per la crescita professionale degli iscritti a prescindere dell'età è assegnato per i soli corsi abilitanti e per quelli di aggiornamento e mantenimento dell'abilitazione, come individuati dal Bando. Non saranno considerati utili ai fini del riconoscimento dei contributi i corsi abilitanti ripetuti in vigenza del periodo di abilitazione. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso.
3. Il contributo di cui alla lettera c), comma 2, art. 30 per la certificazione delle competenze professionali è assegnato se questa è eseguita da Ente accreditato ai sensi del d.lgs. n. 13/2013. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso.
4. Il contributo di cui alla lettera d), comma 2, art. 30 è erogato in misura pari al 50% delle somme corrisposte ai sensi di Legge dall'iscritto al tirocinante nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso.
5. I contributi sono cumulabili tra loro solo se il richiedente non abbia ancora compiuto i 35 anni di età nel corso delle predette attività formative.

TITOLO III - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

SEZIONE: EROGAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DEI FIGLI, DELLE DISABILITÀ E DELLA PRIMA CASA

ART. 34 - EVENTI TUTELATI

1. A sostegno della famiglia degli iscritti, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità, alla tutela dei figli minori, alla tutela del diritto allo studio dei figli e alle situazioni in cui all'interno del nucleo familiare vi sia un soggetto invalido o inabile, l'EPPI può erogare sussidi per rispondere alle esigenze di seguito indicate:

Prima sottosezione: figli

- a) nascita, affidamento o adozione;
- b) concorso alle spese di iscrizione al nido o alla scuola d'infanzia;
- c) concorso alle spese sostenute per frequenza delle scuole elementari, medie e superiori;
- d) contributo a tutela dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all'EPPI, ovvero nell'ipotesi di decesso dell'altro genitore se coniuge o convivente ex l.n. 76/2016 con l'iscritto;
- e) concorso alle spese funerarie per decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
- f) borse di studio destinate ai figli degli iscritti contribuenti EPPI, ai figli dei pensionati EPPI e agli orfani degli iscritti EPPI, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado;
 - b. abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - c. frequentino corsi universitari.

Le borse di studio sono assegnate in base ai requisiti di merito e alle modalità stabilite nell'apposito Bando annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Seconda sottosezione: disabilità

- g) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli o altri componenti del nucleo familiare, con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- h) assistenza ad iscritti con un grado d'inabilità totale e permanente;
- i) assistenza ad iscritti con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- j) interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche;
- k) acquisto di veicoli per il trasporto di soggetti con disabilità e interventi sui veicoli da adibire al trasporto di soggetti con disabilità.

Terza sottosezione: prima casa

- l) mutui o prestiti per acquisto o "costruzione" della prima casa, con l'esclusione di immobili accatastati come A/8 o A/9.

ART. 35 - DESTINATARI DEL SUSSIDIO

1. I destinatari dei trattamenti sono gli iscritti contribuenti all'EPPI o i loro eredi, nonché gli iscritti titolari di pensione di inabilità, invalidità e di vecchiaia che non esercitino più la libera professione.
2. Sono destinatari dei sussidi di cui alle lettere d) e e), comma 1, art. 34 (tutela dei figli minori superstiti e spese funerarie) gli eredi dell'iscritto potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della parte prima, sono destinatari dei trattamenti della seconda sottosezione di cui all'art. 34, riferiti alla disabilità, anche gli iscritti che al momento della presentazione della domanda, ricoprono cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell'EPPI.

ART.36 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda. Tale requisito di contribuzione minima non è richiesto per i titolari di pensione di vecchiaia, inabilità o invalidità che non esercitino più la libera professione.
2. Con riferimento ai trattamenti di cui alla presente sezione, per ogni iscritto può essere accolta una sola domanda per anno solare.
3. In deroga al requisito della piena regolarità contributiva, nell'ipotesi in cui il beneficiario attesti, all'atto della presentazione della domanda, che l'assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, sia direttamente ed esclusivamente conseguente al verificarsi di uno degli eventi oggetto di tutela di cui all'articolo 34, lettere, g) h), i) l'iscritto può essere ammesso al beneficio ma il contributo è erogato a copertura preventiva del debito maturato nei confronti dell'EPPI.

ART. 37 - ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ

1. Il Bando determina i criteri e le modalità di prova della sussistenza dei requisiti sanitari di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1, art. 34 (grado di invalidità ed inabilità).

ART. 38 - MISURA DEI SUSSIDI

Il trattamento economico spettante ai destinatari di cui all'art. 35, sarà erogato:

- a) per le ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, art. 34, nella misura forfettaria individuata nel Bando per ciascun figlio nato, affidato o adottato. Nell'ipotesi di affidamento il periodo che dà luogo all'erogazione del sussidio non può essere inferiore a sei mesi;
- b) per le ipotesi di cui alla lettera b), del comma 1, art. 34, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale per ciascun anno di iscrizione al nido ed alla scuola dell'infanzia;
- c) per le ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, art. 34 pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale per ciascun anno di iscrizione a scuole elementari, medie e superiori, a condizione di regolare frequenza scolastica attestata;
- d) per le ipotesi di cui alla lettera d), del comma 1, art. 34, nella misura forfettaria annua stabilita nel Bando, così distinto:
 1. In caso di decesso dell'iscritto, il contributo viene corrisposto sino al compimento della maggiore età di ciascun figlio minore avente diritto alla pensione ai superstiti.

2. In caso di decesso dell'altro genitore, il contributo viene erogato sino al compimento della maggiore età di ciascun figlio minore avente diritto alla pensione ai superstiti, nel limite massimo di due anni;

e) per l'ipotesi di cui alla lettera e), comma 1, art. 34 (spese funerarie), fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale;

f) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1, art. 34, gli importi delle borse di studio, i requisiti di merito e le modalità di accesso sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Bando, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e delle eventuali situazioni di fragilità familiare.

g) per le ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1, art. 34:

1. per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare dichiarato totalmente inabile, nella misura forfettaria individuata nel Bando;

2. per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, nella misura forfettaria individuata nel Bando;

h) per le ipotesi di cui alla lettera j) (barriere architettoniche), del comma 1, art. 34, al 50% delle spese sostenute, per le quali non si è goduto di contributi di cui alla legge n. 13/89 o di altro eventuale intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali, con il limite massimo individuato nel Bando;

i) per le ipotesi di cui alla lettera k), del comma 1, art. 34, al 50% delle spese sostenute, con il limite massimo individuato nel Bando;

k) per i mutui e prestiti finalizzati all'acquisto o costruzione di unità immobiliari destinate a prima casa di abitazione (esclusi immobili di categoria A8 e A9), il contributo erogato in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando, con il limite massimo individuato nel Bando.

TITOLO IV - CALAMITA'

SEZIONE: SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO DETERMINATO DA CATASTROFI O CALAMITÀ

ART. 39 - EVENTI TUTELATI

1. L'EPPI può erogare trattamenti assistenziali agli iscritti che abbiano subito danni a seguito di catastrofi o calamità naturali che abbiano colpito:

- a) l'immobile di proprietà dell'iscritto destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale;
- b) la prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto;
- c) il veicolo di proprietà dell'iscritto.

2. Gli immobili danneggiati per i quali si richiede il sussidio, devono essere siti nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità o catastrofe dalle autorità competenti.

L'erogazione dei trattamenti è subordinata oltre al possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 4, alla presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà del bene danneggiato, l'entità del danno subito e il nesso causale con l'evento calamitoso.

ART. 40 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI

1. I destinatari dei trattamenti sono gli iscritti contribuenti all'EPPI e, con la sola esclusione della misura di cui all'art. 44 (indennità economica per prosecuzione degli effetti e ulteriori interventi straordinari), anche gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, di inabilità e di invalidità, che non esercitino più la libera professione.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della parte prima, sono destinatari di tali trattamenti anche gli iscritti che al momento della presentazione della domanda, ricoprono cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell'EPPI.

ART 41 - SUSSIDIO PER PRIMO INTERVENTO

1. In deroga alla procedura ordinaria di cui all'art. 5 della parte prima, in via di estrema urgenza e prescindendo da specifico Bando, per assistere l'iscritto nell'immediatezza di eventi o calamità naturali, l'EPPI può erogare un sussidio di primo intervento.

2. La domanda per il riconoscimento di tale sussidio, redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità derivante da eventi catastrofici o stati di calamità naturali (frana, terremoto, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza (evacuazione, sgombero, ecc) da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa o, nel caso di veicolo, dal verificarsi del danno occasionato dall'evento.

3. Gli uffici, valutata la documentazione prodotta, accertata la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, procedono tempestivamente all'erogazione del sussidio una tantum così determinato:

– Euro 5.000,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione siano state dichiarate totalmente inabitabili e/o inutilizzabili;

- Euro 3.000,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione siano state dichiarate parzialmente inabitabili e/o inutilizzabili;

- Euro 1.500,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione siano state dichiarate temporaneamente inabitabili e/o inutilizzabili, ma agibile con provvedimenti di rapido intervento;

– Euro 500,00 nell'ipotesi in cui a seguito dell'evento o calamità naturale il veicolo di proprietà dell'iscritto risulti inutilizzabile.

4. Il sussidio di primo intervento è assegnato in alternativa per l'inutilizzabilità dell'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o per l'inabitabilità della prima casa di abitazione. Il sussidio per l'inutilizzabilità del veicolo, invece, è compatibile con il sussidio per l'immobile professionale/casa.

5. Questo sussidio una tantum è cumulabile con i successivi trattamenti disciplinati nei successivi articoli della presente sezione.

6. In deroga all'art. 4, comma 2 della parte prima, per il sussidio di primo intervento, non si applica il limite ISEE previsto dal medesimo articolo.

ART. 42 - SUSSIDIO PER DANNI ALL'IMMOBILE E/O AL VEICOLO

Condizioni di ammissibilità e documentazione da allegare

1. Nel caso di danni ai beni di cui all'art. 39, l'EPPI può erogare sussidi in ristoro dei danni stessi sulla base di un Bando.

2. Il sussidio è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:

a) fosse iscritto contribuente a EPPI in data anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi e/o catastrofali;

b) presenti la domanda entro i termini indicati dal Bando corredandola con la documentazione da questo indicata.

ART. 43 - MISURA DEL SUSSIDIO PER DANNI

1. Gli uffici, accertano la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, valutano la documentazione prodotta e, tenuto conto dei danni subiti dall'immobile di proprietà del richiedente, quantificano il danno disponendo un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati, con il limite massimo indicato dal Bando.

2. Il sussidio può essere concesso anche in presenza di altri contributi erogati per lo stesso scopo dallo Stato, dalle Amministrazioni regionali o comunali, o di indennizzi assicurativi. In tali casi, il sussidio copre il 50% della differenza tra il costo totale necessario per la riparazione, costruzione o nuova acquisizione dei beni danneggiati e l'importo dei contributi e degli indennizzi già percepiti alla data di presentazione della domanda. In nessun caso, il sussidio non può eccedere l'importo effettivamente rimasto a carico dell'iscritto alla data di presentazione della domanda.

3. In ragione delle caratteristiche dell'evento calamitoso, dell'eventuale succedersi di provvedimenti pubblici di estensione dei territori interessati dall'evento o di danni manifestatisi successivamente, il CdA ha

facoltà di riaprire i termini del Bando per la presentazione delle domande o anche di adottare nuovi Bandi laddove l'evolversi della situazione presenti novità significative.

4. In deroga all'art. 4, comma 2 della parte prima, per il sussidio per i danni all'immobile e/o al veicolo, non si applica il limite ISEE previsto dal medesimo articolo.

ART. 44 - INDENNITÀ ECONOMICA PER PROSECUZIONE DEGLI EFFETTI E ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI

1. Nell'ipotesi in cui gli effetti degli eventi di cui all'articolo 39 si protraggano per più di due mesi, il CdA – anche su segnalazione degli Ordini provinciali – può deliberare l'adozione di un ulteriore Bando per l'erogazione di un'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto, definendo lo stanziamento relativo, nonché i termini iniziali e finali per la presentazione delle relative domande e il contenuto delle stesse che comunque dovrà prevedere copia del modello ISEE.

2. La misura di tale indennità è determinata dal Bando.

3. Gli uffici accertano la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, valutano la documentazione prodotta e, tenuto conto dei danni subiti dal richiedente, quantificano il danno disponendo un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati, con il limite massimo indicato dal Bando.

ART. 45 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

1. I trattamenti di cui al presente Titolo IV sono cumulabili tra loro.

2. Ai trattamenti di cui al presente Titolo IV non si applicano i limiti di cui all'art. 7 parte prima.

3. In ogni caso, a favore del singolo iscritto, i trattamenti di cui al presente Titolo IV non possono eccedere un contributo economico annuo complessivo di Euro 25.000,00.

ART. 46 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ed ha effetto dalla data di approvazione ministeriale.